RIATTIVAZIONE DEI CONTRATTI A TARIFFE SPECIALI DEGLI EX-SOCI DELLA CASSA PENSIONI DI TORINO

°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Con deliberazione del Comitato Permanente del 22 Settembre 1915 furono prescritte alcune norme da seguire in caso di sospensione del pagamento dei premî oltre i termini di mora previsti dalle condizioni di polizza,(n. 9 dei contratti a termine fisso e n. 7 dei contratti a capitale differito).

Fu riconosciuto che non poteva ulteriormente essere mantenuta senza qualche cautela l'autorizzazione,in precedenza data dall'Istituto al Regio Commissario,per la proroga dell'applicazione delle condizioni prescritte per la riduzione dei contratti fino alla emissione delle polizze.

Per i contratti a capitale differito fu riconfermata la concessione che fino alla emissione delle polizze gli assicurati in arretrato di 6 o più premî mensili avessero facoltà di mantenere in pieno vigore i contratti col pagamento dei premî arretrati.

Per i contratti a termine fisso, essendo per la massima parte di essi compiuto il periodo biennale di carenza(dal 1° gennaio 1913 al 31 dicembre 1914) fu prescritto che si tollerava il pagamento dei premî arretrati, non pagati per 6 mesi o più, e la conseguente riattivazione dei contratti, solo nell'atto della sostituzione dei libretti dell'Istituto; ma fu,pure disposto che, ritirati i libretti, le norme per la riduzione dei contratti fossero pienamente applicate, salvo a consentire la riattivazione in base ad esame di certificati medici di buona salute.

Ora le suddette misure transitorie, derivanti da precedenti concessioni autorizzate nel periodo di sottoscrizione dei contratti, presso la Sede di Torino, pur non essendo state finora emesse le polizze, richiedono di essere regolate più stabilmente.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive